



CIELS
Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici

SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI CIELS

Decreto Ministeriale del 21/03/2010, G.U. del 31/03/2010



CODICE ETICO

CIELS
Scuola Superiore per
Mediatori Linguistici



Premesse: Valori fondamentali e finalità

1. La SSML CIELS, con sede legale in Padova è un istituto ad ordinamento universitario non statale, avente personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, amministrativa, organizzativa e disciplinare, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e a norma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 1 della legge 243/1991.

La vigilanza sulla SSML CIELS è esercitata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La SSML CIELS si riconosce nei valori riconosciuti e garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, specialmente per quanto attiene alla tutela dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost.) e della dignità umana (art. 3 Cost.), alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9), alla tutela della libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) e del diritto dei capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), sia come principi fondanti dell'istituzione universitaria, sia come strumenti orientati al perseguimento dell'uguaglianza sostanziale di cui al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

3. La SSML CIELS rispetta e promuove, altresì, i valori dell'integrità morale, della professionalità e della leale collaborazione, dell'onestà, dell'equità, dell'imparzialità.

4. La SSML CIELS ha per fine primario l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze umanistiche delle discipline sociali, la promozione e l'organizzazione della ricerca, la preparazione culturale e professionale e il trasferimento dell'innovazione secondo i più alti standard scientifici internazionali, perseguendo concretamente gli scopi di:

- favorire lo sviluppo e la diffusione del sapere anche attraverso il dialogo fecondo con le diverse tradizioni culturali e religiose;
- creare un ambiente improntato al dialogo e alle corrette relazioni interpersonali fra docenti, studenti e personale tecnico-organizzativo;
- aprire alla comunità scientifica internazionale;
- educare ai valori fondamentali iscritti nella Costituzione italiana e nei Trattati europei ed internazionali sui diritti della persona e del cittadino.



DESTINATARI

Salvo quanto espressamente previsto nei seguenti articoli, i principi etici e le regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico devono essere osservate e rispettate dagli Organi di Governo, dai Dipendenti, dai Docenti, dagli Studenti, dai Diplomatici, dai Candidati, dai Clienti Commerciali e dai Partner nonché, comunque, da ogni altro soggetto cui la SSML CIELS valuti opportuno comunicare i contenuti del presente Codice Etico (di seguito, collettivamente, anche, i “Destinatari”).

FINALITÀ DEL CODICE ETICO

Con il presente Codice Etico La SSML CIELS:

- definisce e divulga i valori ed i principi etici che informano la propria attività nei rapporti con gli Stakeholder;
- indica i principi etici alla cui osservanza sono tenuti i Destinatari.

Il Codice Etico, in particolare:

- individua i principi e le regole di comportamento cui la SSML CIELS riconosce un valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività e quella dei Destinatari verso un percorso di legalità, efficienza, trasparenza, competenza, integrità e correttezza;
- raccomanda, promuove o vieta determinate condotte e/o comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

PARTE I – Regole di condotta

1. Uso del nome della SSML CIELS

1. A nessun componente della Scuola è consentito:
 - utilizzare illegittimamente il nome della SSML CIELS, il suo logo e i simboli ad essa appartenenti;
 - esprimere punti di vista strettamente personali in nome della SSML CIELS.

2. Uso delle Risorse della SSML CIELS

1. I componenti della della Scuola devono usare le risorse della SSML CIELS in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta di CIELS.
2. A nessun componente della Scuola è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell’istituzione, utilizzare o concedere a persone o enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie di CIELS per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali.



3. Decoro dei Luoghi di Studio e di Lavoro

1. Ogni componente della Scuola è tenuto a conservare la funzionalità e il decoro dei luoghi di lavoro e di studio utilizzandoli in maniera rispettosa; se investito di responsabilità istituzionale, è, altresì, tenuto a rilevare e denunciare l'inosservanza dei doveri di cui al presente articolo.

4. Doni e Benefici

1. Tutti i componenti della Scuola devono astenersi dal richiedere e accettare ogni offerta di beni o benefici, per sé o per altri, suscettibile di influenzare, anche indirettamente, lo svolgimento delle attività istituzionali cui sono preposti.

5. Rifiuto di Ogni Ingiusta Discriminazione

1. Tutti i componenti della Scuola hanno diritto ad essere trattati con uguale rispetto.
2. CIELS ripudia ogni discriminazione, diretta o indiretta, originata da differenze di orientamenti religiosi, politici, culturali o sessuali, nonché da diversità di età, lingua, colore della pelle, origine etniche, condizioni personali, fisiche e di salute, scelte familiari, ivi inclusa la gravidanza.
3. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita accademica, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
4. È compito della SSML CIELS e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

6. Molestie Sessuali

1. CIELS non tollera molestie di natura sessuale, in quanto lesive della dignità umana e assicura alle vittime una sollecita protezione libera dal pregiudizio.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Codice costituisce molestia sessuale ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a carattere sessuale, che sia lesivo della dignità e/o della libertà di una persona e che abbia l'effetto di creare nel soggetto destinatario dell'atto o del comportamento una situazione di disagio.
3. L'esistenza di una posizione asimmetrica tra chi molesta e la vittima costituisce elemento aggravante della molestia sessuale.

7. Molestie Morali e Mobbing

1. CIELS rifiuta ogni tipo di comportamento ostile, discriminatorio o vessatorio posto in essere nei confronti di un membro della SSML CIELS da parte di soggetti collocati in posizione sovraordinata o da altri colleghi, che si sostanzia in forme di prevaricazione, persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare la mortificazione o l'emarginazione della persona e il degrado delle condizioni di lavoro, ovvero idonei a compromettere la salute psicofisica, la professionalità o la dignità della persona.



8. Abuso della Propria Posizione

1. A nessun componente della Scuola è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica o della circostanza di ricoprire uffici o incarichi allo scopo di trarne vantaggi, per sé o per altri, o per indurre o costringere altri membri della SSML CIELS ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nelle funzioni istituzionali cui essi sono preposti.
2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento e il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno più libri da parte degli studenti.

9. Nepotismo e Favoritismi

1. CIELS condanna fermamente ogni forma di favoritismo e di nepotismo, in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l'imparzialità, l'equità, l'onestà, l'integrità, la trasparenza, la professionalità e la libertà accademiche, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro della SSML CIELS di astenersi da tale costume.
2. Per favoritismo si intende il comportamento del componente della Scuola che, approfittando della propria posizione, agevoli qualcuno indipendentemente dall'accertamento obiettivo delle sue qualità. Il nepotismo costituisce un caso particolare di favoritismo in cui l'autore e i beneficiari del comportamento scorretto risultano legati da vincoli di parentela, di coniugio, di affinità entro il quarto grado o di stabile convivenza.
3. Ricorre nepotismo, con riferimento alla carriera accademica, quando un professore, un ricercatore o un componente del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizzano la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti di procedure concorsuali o di selezione a vantaggio del coniuge, del convivente, o di un proprio parente o affine fino al quarto grado.
4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

10. Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un componente della Scuola contrasta effettivamente con l'interesse, non solo economico, della SSML CIELS.
2. Il componente della Scuola che in una determinata operazione o circostanza ha interessi in conflitto con quelli dell'Istituto deve darne immediata notizia al Direttore Generale e deve, in ogni caso, astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito.

11. Proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale

1. I componenti della Scuola devono osservare le disposizioni di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale, plagio e proprietà industriale.



2. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando, se richiesto dalla natura della ricerca svolta, a quale collaboratore sono riferibili le singole parti. Nell'ambito di ciascun gruppo, è compito del coordinatore:

- promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- valorizzare i meriti individuali ed individuare il contributo di ciascun partecipante, impedendo, altresì, la menzione di persone che non abbiano collaborato e l'esclusione di chi abbia effettivamente collaborato;
- sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali, specie nello svolgimento di attività scientifiche di confine o che richiedono un approccio metodologico complesso e/o multidisciplinare.

12. Rispetto della Riservatezza

1. Tutti i componenti della Scuola sono tenuti a osservare le disposizioni normative vigenti in materia di tutela del diritto alla riservatezza.

2. In particolare, sono tenuti a:

- rispettare la riservatezza di persone od enti di cui la Scuola detiene informazioni protette;
- non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
- consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di privacy.

PARTE II – Osservanza e Violazione del Codice Etico

13. Divulgazione del Codice Etico

1. LA ssml CIELS promuove la più ampia divulgazione del presente codice, mediante pubblicazioni, comunicazioni e ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

14. Osservanza

1. I componenti della Scuola hanno il dovere:

- di prendere visione del presente codice;
- di familiarizzare con gli standard di condotta custoditi nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
- di osservare il presente codice e le prassi interpretative.

2. In caso di violazione del Codice Etico sono applicate le sanzioni di cui all'art. 16. Il procedimento per l'applicazione delle stesse è disciplinato dall'art. 15.



15. Regole di Comportamento Specifiche per Alcuni Destinatari

Ferme le regole di comportamento di cui alla parte generale applicabili in linea generale a tutti i Destinatari, le regole di comportamento di seguito indicate troveranno applicazione unicamente alle relative categorie di Destinatari.

C.1.1. Regole di Comportamento per i Candidati

I Candidati sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e serietà nelle varie fasi di selezione e, in generale, nei rapporti con la SSML CIELS.

A titolo meramente esemplificativo, i Candidati sono tenuti a fornire informazioni veritiere relative al curriculum vitae et studiorum nell'ambito della domanda di partecipazione alle prove selettive nonché rispettare le istruzioni fornite dai Docenti, dai Dipendenti e dagli altri prestatori di lavoro.

C.1.2. Regole di Comportamento per gli Studenti

Gli Studenti non devono agire in modo da falsare la valutazione ed il giudizio sul proprio rendimento nello studio. Il plagio nella redazione di elaborati rappresenta una grave violazione del presente Codice Etico.

Gli Studenti devono ispirare la loro condotta ai principi del rispetto reciproco, della non discriminazione in base alle condizioni fisiche, alle opinioni politiche, alla nazionalità, alla religione, al sesso ed all'orientamento sessuale.

Gli Studenti sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, serietà e cooperazione.

Inoltre, gli stessi sono tenuti a non deteriorare le strutture (ivi inclusi, beni, risorse e locali della CIELS) ad essi in uso nonché a rispettare le istruzioni fornite dagli Organi di Governo, dai Docenti, dai Dipendenti e dagli altri prestatori di lavoro della CIELS o di altra università/istituzione in cui si trovino a svolgere un periodo di studi.

C.1.3. Regole di Comportamento per i Docenti

I Docenti a qualsiasi titolo assicurano un'attenzione adeguata alla didattica, inclusi il continuo aggiornamento e l'equa valutazione degli Studenti.

La CIELS riconosce e valorizza la libertà di ricerca e di insegnamento. Al fine di conseguire l'eccellenza nell'offerta didattica chiede ai propri Docenti di far sì che gli argomenti trattati nell'ambito dei corsi curriculari riflettano sempre, innanzitutto, lo stato dell'arte della disciplina in questione, e ove possibile, tengano in particolare considerazione il dibattito scientifico internazionale.

I Docenti si devono astenere dal porre in essere qualsiasi azione che possa portare loro, per tramite degli Studenti, un ingiusto vantaggio economico o di altra natura.

I Docenti, inoltre, sono tenuti a rispettare la normativa vigente e, comunque, ad agire, nei rapporti con gli Organi di Governo, gli Studenti, con i Dipendenti, con i Clienti Commerciali e, ove richiesto, con i Candidati e i Diplomatici, uniformando i propri comportamenti ai principi di collaborazione, obiettività, trasparenza, meritocrazia e non discriminazione.

C.1.4. Regole di Comportamento per i Diplomatici CIELS

I Diplomatici CIELS sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza e serietà nei rapporti con la SSML CIELS anche al fine di tutelarne la reputazione e il prestigio nel mondo del lavoro in cui gli stessi opereranno. Al fine di consentire alla SSML CIELS di svolgere in maniera efficiente le attività di *placement* dalla stessa intraprese, i Diplomatici CIELS sono tenuti, ove richiesto, a rispettare gli Organi di Governo, i Docenti e i Dipendenti e a collaborare con essi.



C.1.5. Regole di Comportamento per i Clienti Commerciali

I Clienti Commerciali sono tenuti al rispetto della normativa vigente e, comunque, ad agire nel rispetto dei principi di onestà, correttezza, serietà e cooperazione.

Inoltre, gli stessi sono tenuti a non deteriorare le strutture (ivi inclusi beni, risorse e locali della SSML CIELS) ad essi in uso nonché a rispettare le istruzioni fornite dai Docenti, dai Dipendenti, dagli altri prestatori di lavoro.

16. Procedimento per l'Applicazione delle Sanzioni in Caso di Violazioni

1. Il procedimento di cui al presente articolo si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio.
2. Il Direttore Generale, ricevuta una segnalazione non anonima o acquisita direttamente l'informazione di una eventuale violazione del Codice Etico commessa da un componente della Scuola, qualora non ritenga la segnalazione manifestamente infondata, entro il termine di cinque giorni, avvia il procedimento mediante l'invio al soggetto interessato di una comunicazione scritta nella quale sono indicate le disposizioni del Codice Etico che si assumono violate.
3. All'interessato deve essere assegnato un termine non inferiore a quindici giorni, decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di avvio del procedimento, per presentare eventuali osservazioni scritte e chiedere di essere sentito.
4. Il Direttore Generale, dopo aver esaminato le controdeduzioni scritte, ove presentate dall'interessato, e dopo averlo sentito, se questi lo abbia richiesto, conclude l'attività istruttoria trasmettendo al Comitato Tecnico Scientifico una relazione contenente l'indicazione della notizia e dell'eventuale violazione, la difesa dell'interessato e ogni altro elemento utile. Nella predetta relazione, il Direttore Generale propone, altresì, al Comitato Tecnico Scientifico la sanzione da infliggere o l'archiviazione del procedimento qualora ritenga che non sia stato commesso a CIELS un illecito deontologico.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico, entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della relazione del Direttore Generale, sentito l'interessato, delibera, comminando la sanzione ovvero disponendo l'archiviazione del procedimento.
6. La deliberazione del Comitato Tecnico Scientifico viene in ogni caso trasmessa all'interessato.
7. Il procedimento deve concludersi entro sessanta giorni dall'invio della contestazione degli addebiti al soggetto interessato.
8. Il procedimento non è sospeso dall'avvio nei confronti dell'interessato di azioni civili, penali o amministrative relative agli stessi comportamenti che si assumono contrari al Codice Etico.
9. Qualora un comportamento integri non solo un illecito deontologico ma anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.

17. Sanzioni

1. Le sanzioni devono essere applicate nel rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità, tenendo conto della gravità della violazione e della sua reiterazione. Si ha reiterazione quando, nell'arco temporale di un biennio, lo stesso soggetto si renda responsabile di più violazioni del presente Codice.
2. Nel caso di violazione commessa da docenti, da ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo, il Comitato Tecnico Scientifico può comminare le seguenti sanzioni:



- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
- c) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta o dall'incarico di responsabilità affidato.

3. Nel caso di violazione commessa da studenti, il Comitato Tecnico Scientifico può comminare le seguenti sanzioni:

- a) richiamo verbale;
- b) richiamo scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell'interessato;
- c) esclusione dalla attribuzione di contratti di collaborazione con la SSML CIELS o di premi conferiti dalla Scuola;
- d) esclusione dalla successiva sessione di esame finale.

18. Modifiche

1. Successive modifiche e integrazioni al presente Codice possono essere apportate con le modalità previste dall'art. 4 dello Statuto di CIELS.

19. Entrata in vigore

1. Il presente Codice entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione.